

CITTÀ DI ROSARNO

(Provincia di Reggio Calabria)



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA¹

¹ Approvato con delibera del C.C. n° 48 del 29/11/2011, I.E. – Avvenuta pubblicazione dal 09/12/2011 al 24/12/2011
Rettificato con delibera del C.C. n° 42 del 27/09/2012 –Avvenuta pubblicazione dal 05/11/2012 al 20/11/2012.
Rettificato con delibera del C.C. n° 50 del 30/09/2013, esecutiva.

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e Autorità Sanitaria Locale, dal Responsabile dell'Ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali per quegli aspetti tecnico/amministrativi, dal Responsabile della polizia municipale per il controllo del patrimonio inerenti le attività espletate da privati in area di proprietà comunale e dal Responsabile dell'Ufficio urbanistica per il rilascio dei permessi a costruire e il controllo di tali attività su area di proprietà comunale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'articolo 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente unità sanitaria locale.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 comma 2 lettera c del D.Lgs. n. 267/2000 "*principi fondamentali di organizzazione degli uffici*".
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'articolo 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose o muta lo stato dei luoghi senza le dovute autorizzazioni previste dal presente regolamento, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto agli artt. 66 e 67 e a quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento;
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo Art. 18/1.
3. Tutti gli altri servizi, alcuni sotto elencati, sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - b) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
 - c) l'inumazione in campo comune;
 - d) la cremazione;
 - e) esumazione e la deposizione delle ossa in ossario;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) la visita necroscopica
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art 5 - Atti a disposizione

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione degli organi di controllo per come previsto all'art. 53 del DPR 285/90 il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nei corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza

di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione, sempre che siano presenti presso l'amministrazione comunale professionalità atte a tale attività.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo Art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui l'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ed in particolare devono essere riportate quanto previsto

nei comma 10 e 11 del sopra citato articolo²:

- b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della unità sanitaria locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica un'ideonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
 6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

² a) Comma 10 - Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

b) Comma 11 - Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

7. E consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune elargisce un contributo per le spese funerarie a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo eventuale rivalsa.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Comando della Polizia Municipale potrà adottare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10 settembre 1990 n. 285.
2. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, nella misura del 4% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

Art 14 - Norme generali per i trasporti

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore,
5. Per il trasporto dei feretri dovrà essere rispettato quanto previsto all'art. 30, 31 e 32 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e sotto riportati:³

³ Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbitivo, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con un mastice idoneo.
11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'Art. 25 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

Art. 31

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'Art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 32

1. Per il trasporto di cui all'Art. 30, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 15 - Riti religiosi

- 1 I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2 La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasferimento di salme senza funerale

- 1 Il trasporto di cadavere, al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90. e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- 2 In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- 3 I predetti trasferimenti anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.
- 4 I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

- 1 Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2 Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3 È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4 Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordini al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per e da altri Comuni - Per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimiteri di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla ve-

rifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onorificenze.
5. Le salme provenienti da altri Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9 secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, (autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13/2).
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13/1).
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt.28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 21 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, o, se sconosciuto, l'indicazione dei luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo

sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo Art. 45.

Art. 22 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell' unità sanitaria locale, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa autorizzate a tale sosta.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

Art. 23 - Elenco Cimiteri

1. Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - I Monumentale
 - II Nella frazione Zona "BOSCO" (*in fase di realizzazione*).

Art. 24 - Disposizioni generali – vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dall' articolo 113 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
4. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
5. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l' assegnazione a tempo determinato dell' area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall' interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero in sepoltura privata.

- 4 In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 27 - Ammissione nei cimiteri siti nelle frazioni

1. Nei cimiteri siti nelle frazioni, sono - di preferenza - accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza

Art. 28 - Cimitero sito nella frazione – Disposizioni transitorie

1. Al completamento del cimitero della frazione “Bosco” di Rosarno, i soggetti titolari di regolare concessione nel cimitero monumentale potranno permutare la concessione con altra analoga nel cimitero “Bosco”.

Si applica quanto previsto dall’art. 65 comma 3.

2. L’assegnazione delle aree al momento dell’attivazione del cimitero verrà effettuata, a favore dei concessionari di aree o manufatti nel cimitero monumentale, secondo l’ordine cronologico di assegnazione originaria. Le aree libere residue risultanti dopo l’assegnazione di cui al comma precedente, verranno assegnate, nel limite del 60%, in base ad una graduatoria stilata sulla base di un bando.
3. Il rimanente 40% delle aree libere verranno assegnate in base alle ordinarie previsioni del presente regolamento.
4. *Per la concessione dei suoli nell'area cimiteriale di contrada Bosco sono fissate le seguenti tariffe:*
 - *Concessione del diritto d'uso di aree per la costruzione di cappelle private presso il cimitero di C.da Bosco €/mq. 500,00 (durata concessione 90 anni);*
 - *Concessione del diritto d'uso di aree per la costruzione di edicole funerarie private presso il cimitero di C.da Bosco €/mq. 300,00 (durata concessione anni 50).⁴*

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 29 - Disposizioni generali

⁴ Comma aggiunto con delibera del C.C. n° 50 del 30/09/2013, esecutiva.

- 1 Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 3 Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
- 4 Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo Art. 30.
- 5 Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 267/00.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati, spazi o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune;
 - campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - tumulazioni individuali (loculi);

- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
 - cellette ossario;
 - nicchie cinerarie;
 - ossario comune;
 - cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, le cui dimensioni non possono eccedere le seguenti:
- dimensione del lotto: m. 3,60 per m. 4,00
 - a) distanza dai viali: m. 0,50 su ogni lato su ogni lato, tale distanza dovrà essere rispettata anche quale distanza dai confini;
 - b) superficie coperta: rapporto di 95 su 100;
 - c) altezza fuori del piano campagna: m. 3,80;
 - mentre per le edicole funerarie, le dimensioni non possono eccedere le seguenti:
 - a) dimensione del lotto: m. 2,40 X 1,00;
 - b) altezze fuori dal piano campagna: m. 2,60 + 0,45= 3,05 Max.
7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 31 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 32 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a m. 2,50 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione, e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli Art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 33 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie umane.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre. 1990, n. 285.

Art. 34 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
- Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
- Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 35 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo giugno, luglio e agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
5. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa a carico dei concessionari.

Art. 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 37 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre tre mesi successivi alla sepoltura).
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato.

Art. 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che

diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
10. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa a carico dei concessionari.

Art. 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall' autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 40 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Art. 41 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita;
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 42 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento ge-

nerale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose se che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 43 - Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 44 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 45 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'Art. 79/3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ce-

neri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. In tutti i giorni festivi ad esclusione della domenica il cimitero rimarrà chiuso tranne il giorno 1 e 2 Novembre.

Art. 47 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi.
2. É vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso,
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 48 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
 - j) Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e nei giorni e nelle ore di chiusura del cimitero;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali;

- o) qualsiasi attività commerciale.
- 2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.
- 7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 - Fiori e piante ornamentali

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti, allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva elimina-

zione delle erbe.

Art. 52 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio cui è affidato la gestione dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero, che col tempo siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42, in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 53 - Sepulture private

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 30, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepulture individuali (loculi (cripte), poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepulture per famiglie e collettività (celle, edicole, cappelle ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dal Responsabile del servizio, è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. 18/08/00 n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto con-

tenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentate pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 90 anni per le cappelle costruite dai privati;
 - b) in 70 anni per le cappelle costruite dal Comune;
 - c) in 50 anni per le edicole funerarie;
 - d) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - e) in 30 anni per i loculi (cripte) o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al 6° comma.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del suo rilascio da parte del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
5. All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera e) del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
6. É consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 30 anni di tumulazione.

Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.
7. I concessionari di sepolture prive di data di scadenza o perpetue si considerano con durata pari a 90 anni se concesse anteriormente al 14 Ottobre 1998.

Art. 55 - Modalità di concessione

1. La concessione di cripte nelle sue varie tipologie, per la sepoltura, individuale può concedersi solo in presenza della salma o di resti non esumabili, la cui consistenza è tale da oc-

cupare un loculo. Nel caso di resti esumati, di piccole parti o di ceneri sarà concesso un osario.

- 2 L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili.
- 3 La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4 La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 2° grado o sia coniuge superstite del defunto, sempre in relazione alla disponibilità.
- 5 La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui alla lettera b), IV comma, dell'art. 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare.
- 6 La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 7 Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
- 8 Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
- 9 Su richiesta degli interessati, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere all'assegnazione di porzioni di suolo interposti tra due loculi, di misure tali da non consentire la realizzazione di un manufatto ex novo, qualora il concessionario dei due loculi limitanti con esso sia lo stesso, solo nelle zone in cui tale interspazio non sia un elemento caratteristico dell'area e comunque il suo utilizzo non sia in contrapposizione con l'architettura della zona in cui ricade.

Art. 56 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 3° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi delle vigenti leggi, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va

comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autentica ai sensi delle vigenti leggi, del fondatore del sepolcro depositata presso il Servizio di polizia mortuaria almeno due anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Ricordiamo infine che i coniugi (legati da rapporto di coniugio) non sono né parenti, né affini.

Parenti di primo grado

- Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.

- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado:

- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).

- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Affini di primo grado

- Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora

Affini di secondo grado

- marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), etc.

Affini di terzo grado

- zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc..

Art. 57 - Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Concessionario provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono incluse nella manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 58 - Costruzione dell'opera – Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dal rilascio della Concessione corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare a cura dell'Ufficio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

3. Il Concessionario dovrà pagare una cauzione a garanzia dell'ultimazione delle finiture della sepoltura pari al 30% del costo di costruzione che verrà rimborsata a ultimazione dei lavori.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59 - Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza con firma autenticata nei modi di legge; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56 (Ascendenti e discendenti in linea diretta), che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
8. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20

anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 60 - Rinuncia alla concessione a tempo determinato

1. Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.⁵

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza di cui all'art. 67, in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

Art. 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 55, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata:
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 63 - Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni di "N" anni spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione

⁵ Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, $n = 25$. La quota è pertanto riferita a $1/(2 \times 25) = 1/50$ della tariffa in vigore.

sione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.⁶

- per concessioni della durata di 90 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata:
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - PERMUTA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 64 - Permute di aree

1. Il Comune, per eventuali interventi di risistemazione, per richiesta del concessionario, può permutare la concessione di aree da una zona del cimitero ad altra, a condizione che, la concessione della nuova area abbia durata pari al residuo periodo di quella precedente e sia senza oneri per il Comune stesso. Saranno a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
2. Le operazioni di cui al presente articolo dovranno essere poste in essere previo avviso al concessionario.

Art. 65 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il Comune, per formalizzati interventi di risistemazione delle aree cimiteriali già occupate, può imporre la permuta delle aree in concessione con equivalenti aree poste in altre zone del cimitero.
3. L'atto di concessione della nuova area dovrà avere una durata pari al residuo periodo della concessione originaria e dovrà essere gratuita per il concessionario se la relativa tariffa risulta essere già stata pagata a suo tempo. Qualora l'imposta permuta riguardi manufatti costruiti e/o realizzati da meno di 10 anni o in ottimo stato di conservazione, il Comune dovrà mettere a disposizione del concessionario analogo manufatto, senza le rifiniture edilizie ed ornamentali, che invece dovranno essere realizzate dal concessionario. Rimangono comunque a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66 - Decadenza

⁶ Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata, $n = 25$. La quota è pertanto riferita a $1/(2 \times 25) = 1/50$ della tariffa in vigore.

1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione del concessionario;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 56 penultimo comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando il concessionario esegua lavori non autorizzati dall'ente, che non ricadano nella manutenzione ordinaria, che trasformano il manufatto edilizio preesistente;
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Ufficio e diviene efficace alla data di pubblicazione all'albo pretorio. Tale dichiarazione sarà affissa sulla tomba per 15 giorni consecutivi.

Art. 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 69 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati in € 50.000,00 rivalutabili annualmente dal Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio cimitero.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 48 e 49 in quanto compatibili;
7. Qualora l'impresa esegua lavori non autorizzati, si renda colpevole di gravi negligenze accertate o non ottemperi a specifiche disposizioni dell'Ente, verrà allontanato dal cimitero e non potrà operarvi per almeno cinque anni.

Art. 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio preposto, su conforme parere del Coordinatore Sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Il progetto dovrà essere vidimato in ogni sua pagina dall'ufficio preposto su cui sarà riportato il numero della concessione. Il progetto così vidimato sarà trasmesso all'ufficio cimiteriale per essere inserito nel fascicolo della concessione dell'area. Allegato al progetto dovrà essere trasmessa una copia su supporto informatico al fine dell'inserimento in mappa del manufatto.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di 1 loculo per ogni metro quadrato o frazione di metro quadrato di area concessa nel rispetto comunque di quanto previsto all'art. 30 c. 7 ed è subordinata al pagamento del canone dovuto in tariffa per ogni loculo.
4. In caso di demolizione e ricostruzione di una edicola funeraria su suolo concesso il numero massimo di loculi edificabili è fissato in numero di 3 più ossario ed è subordinata al pagamento del canone dovuto in tariffa per ogni loculo, sempre che l'intervento sia realizzabile e siano garantite le misure minime per le operazioni di sepoltura nel proprio loculo e in quelli adiacenti.
5. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è

determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

6. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
7. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
8. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
9. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
10. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
11. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.
12. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi, e similari.
13. Al concessionario che non rispetterà quanto contenuto nel presente articolo sarà applicato quanto previsto all'art. 67 cioè la decadenza della concessione.

Art. 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. I titolari di Permesso di cui all'articolo precedente, prima dell'inizio dei lavori dovranno prestare apposita garanzia. L'importo da garantire dovrà essere pari a € 500,00, e potrà essere prestata mediante:

- reversale con versamento presso la tesoreria comunale;
- deposito bancario a favore del Comune di Rosarno;
- polizza fideiussoria

Nel caso di polizza fideiussoria questa deve essere espressamente versata per eventuali danni che dovessero essere arrecati al patrimonio comunale o a terzi durante il corso dei lavori e per il ripristino dell'area di intervento e di quella circostante interessata dai lavori o abbia realizzato opere non conformi a quanto previsto nel Permesso rilasciato, oltre che alla regolare esecuzione delle opere autorizzate, senza una scadenza temporale e con rinuncia della società assicuratrice al beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata ai sensi dell'art. 1944 C.C., nonché l'obbligo della Società al pagamento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente garantito.

Qualora la Ditta non provveda autonomamente a riparare gli eventuali danni arrecati o al ripristino dell'area interessata dai lavori la somma garantita sarà riscossa e utilizzata dall'Ente per dare corso all'intervento sostitutivo. Viceversa il rimborso sarà disposto previo accertamento della rispondenza di quanto realizzato al titolo abilitativo, del regolare ripristino degli spazi occupati e dell'avvenuta riparazione degli eventuali danni.

3. Al comune è dovuto la somma di € 50,00 per il consumo dell'acqua e dell'energia elettrica necessari per l'esecuzione delle opere.

Art. 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. É vietato occupare spazi attigui.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche secondo l'itinerario che verrà stabilito, evitando di spargere materiali; o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 73 - Introduzione e deposito di materiali

1. È vietato la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti tranne nei casi di assoluta necessità per l'esecuzione delle opere. L'eventuale accesso dei mezzi dovrà, in ogni caso essere autorizzato dal Responsabile del settore cimitero.
2. É vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...

Art. 74 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente, ufficio comunale.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi e negli orari di chiusura del cimitero.

Art. 75 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Nella settimana antecedente e in quella successiva alla Commemorazione dei Defunti, dovranno essere sospese tutte le attività edilizie dei privati all'interno del Cimitero ad esclusione di quelle strettamente necessarie per la tumulazione dei defunti. Rimane in capo al Responsabile del settore cimitero, la possibilità di autorizzare eventuali lavori resisi necessari per fatti contingenti. Nel caso lo ritenga opportuno, il Sindaco potrà prolungare con proprio atto la durata della sospensione delle attività dei privati all'interno del cimitero.
2. Le imprese, entro la data del 20 Ottobre di ogni anno, dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, a liberare le aree di lavoro e alla pulizia delle stesse.

Art. 76 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni; fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di decadenza e a quelli previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Urbanistico, a lavori ultimati, verifica la regolare esecuzione delle opere di costruzione rilasciate per le sepolture e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 70 e 72.
3. Il personale del cimitero dovrà vigilare affinché le imprese che accedono all'interno del cimitero siano munite di autorizzazione o permesso e, in caso si rilevi la presenza di lavo-

ri in corso, provvederà a verificarne la legittimità.

4. Il personale del cimitero verrà ritenuto responsabile della mancata comunicazione agli uffici competenti di lavori non autorizzati di cui venga a conoscenza. Rimangono in capo al Responsabile del Cimitero i provvedimenti consequenziali nei loro confronti.

Art. 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, degli orari previsti per l'apertura e chiusura dei cimiteri, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso dei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico.
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
4. Il personale dei cimiteri sarà ritenuto corresponsabile per ogni attività svolta da utenti o ditte in contrapposizione a quanto previsto nel regolamento che non venga segnalata tempestivamente dallo stesso al Responsabile della U.O.C. per l'adozione degli atti conseguenti. Ciò comporterà per il personale del cimitero addebiti anche dal punto di vista economico a seconda la gravità della violazione non segnalata sempre che non costituisca violazione più grave.
5. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare con addebiti di tipo economici.
6. Il personale dei cimiteri é sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 78 Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi
 - occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 79 - Divieti

1. È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
 - e) le imprese funebri incaricate del servizio di trasporto della salme hanno l'onere dello sgombero delle corone funebri entro tre giorni dal servizio prestato. L'inottemperanza a quanto prima riportato comporterà una multa di € 50,00 a corona presente nell'area cimiteriale e lungo il perimetro esterno del cimitero. La vigilanza e l'eventuale sanzione sono a cura della Polizia Municipale.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 81 - Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 82 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione,
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo applicata al cofano, a cura del personale addetto;
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 84 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
 2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui sfoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, del cimitero stesso.
11. In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 85 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di **sei** mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne, se dovuto, formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile dell'Ufficio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 87 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Riconoscimento o Decadenza⁷

1. Per le occupazioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, e rilevate mediante censimento del 1998, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione o il pagamento della tariffa corrispondente, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale, attraverso il pagamento dell'importo stabilito all'approvazione della tariffa di cui al punto 08). I tempi della concessione partiranno dal rilascio della concessione o dalla data del primo defunto tumulato nella tomba per come disposto nel presente regolamento. Il provvedimento dovrà indicare adeguatamente e dettagliatamente la documentazione e gli altri elementi che danno luogo al provvedimento di riconoscimento. Il rinnovo sarà ammissibile per una sola volta
3. Per le tombe costruite successivamente al censimento del 1998 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cimiteriale, su aree libere e prive di concessione, il riconoscimento del diritto della sepoltura potrà avvenire in via amministrativa dietro il pagamento previsto in tariffa di cui al punto 09) sempre che siano verificati tutti i punti sotto indicati:
 - a) la tomba deve essere occupata da resti mortali;
 - b) la tomba deve ricadere in area destinata a sepoltura e comunque essere tale da non arrecare danno ad altri concessionari né modificare sensibilmente la disposizione dei loculi in modo da chiudere ad esempio passaggi, occupare aree destinate a verde o di interesse archeologico o ledere in qualche modo un interesse pubblico o privato legittimamente acquisito.

I tempi della concessione partiranno dalla data del primo defunto tumulato nella tomba o in alternativa dal 1998. Il provvedimento dovrà indicare adeguatamente e dettagliatamente la documentazione e gli altri elementi che danno luogo al provvedimento di riconoscimento. La durata della concessione è fissata in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'art 54 e non sarà più rinnovabile. L'edicola sarà dichiarata chiusa trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione e si provvederà alla traslazione dei resti in ossario comune o in ossario indicato dai parenti. La tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

Nel caso in cui gli eredi dei defunti non siano disponibili al pagamento di quanto do-

⁷ Articolo rettificato con delibera del C.C. n° 42 del 27/09/2012, esecutiva.

vuto la tomba sarà dichiarata decaduta ai sensi dell'art. 67 e la stessa rientrerà nella piena disponibilità del Comune. Il Responsabile disporrà la traslazione dei resti in cripta o ossario comune o in loculo o ossario indicato dai parenti e l'area rientrerà nella piena disponibilità del Comune.

- c) Tutto ciò che non è riportato nel SIT cimiteriale alla data di approvazione del presente regolamento non potrà comunque essere oggetto di regolarizzazione;
4. Per tombe costruite, successivamente al censimento del 1998 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento cimiteriale, non occupate da resti mortali, su tombe preesistenti il cui concessionario è diverso da quello risultante dagli atti in possesso dell'ente senza alcun rapporto di parentela con il primario concedente, saranno dichiarate decadute e ai sensi dell'art. 67. La tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
 5. Tutte le tombe o aree concesse dal comune senza titolo per effetto di dichiarazioni false e/o non riscontrabili, occupate da resti mortali, saranno dichiarate decadute ai sensi dell'art. 67 e la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune. L'edicola sarà dichiarata chiusa e trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione si provvederà alla traslazione dei resti in ossario comune o in ossario indicato dai parenti e la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
 6. Tutte le tombe o aree concesse dal comune senza titolo per effetto di dichiarazioni false e/o non riscontrabili, non occupate da resti mortali, saranno dichiarate decadute ai sensi dell'art. 67 e la tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
 7. Tutte le tombe costruite senza concessione, ricadenti su aree risultate libere nell'ultimo censimento del 1998, che ricadono in aree non destinate a sepoltura saranno dichiarate decadute e ai sensi dell'art. 67. La tomba rientrerà nella piena disponibilità del Comune. Se la tomba è occupata, il sindaco disporrà la traslazione dei resti in cripta o ossario comune o in loculo o ossario indicato dai parenti e l'area rientrerà nella piena disponibilità del Comune.
 8. **“Tutte le tombe costruite successivamente al censimento del 1998, senza concessione edilizie o permessi a costruire su aree date in concessione, potranno essere condonate, se denunciate entro 1 anno dell'entrata in vigore della presente proroga”.** Al permesso a costruire in sanatoria si applicheranno le norme del D.P.R. 380 del 2001 e sue modifiche e integrazioni. Il costo di costruzione e di urbanizzazione previsto per tali permessi in sanatoria è il doppio di quanto previsto in tariffa.

TARIFFARIO

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLA SEPOLTURE

Tariffe relative alle concessioni cimiteriali

01	Concessione del diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione	Per famiglie	€/mq 800,00
02	Rinnovo della concessione di sepolture private, su area già concessa, una sola volta per pari data ai sensi di quanto previsto all'art. 54.	Per ogni loculo	€ 500,00
03	Autorizzazione amministrativa alla costruzione o ricostruzione, su area concessa, di edicola funeraria oltre ai diritti di segreteria.	Per ogni loculo compresi oneri di costruzione	€ 200,00
03a	Autorizzazione amministrativa alla costruzione o ricostruzione ossario su edicola funeraria oltre ai diritti di segreteria	Per ogni ossario compresi oneri di costruzione	€ 150,00
03b	Autorizzazione amministrativa per la ristrutturazione di loculi cimiteriali	Per edicola	€ 100,00
03c	Autorizzazione amministrativa alla ristrutturazione di cappelle cimiteriali	Per cappella	€ 400,00
04	Autorizzazione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune a sistema di tumulazione lungo il perimetro cimiteriale tipologia a.	Individuale per la durata di anni 30	€ 1.000,00
05	Autorizzazione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune a sistema di tumulazione lungo il perimetro cimiteriale tipologia b.	Individuale per la durata di anni 30	€ 1.500,00
06	Autorizzazione o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune a sistema di tumulazione (Cappella) lungo il perimetro cimiteriale tipologia c.	Individuale per la durata di anni 70	€ 30.000,00
07	Concessione temporanea per 10 anni e per ogni frazione di 10 anni di sepoltura individuale a sistema di tumulazione (Art. 54/5)	Individuale per la durata di anni 10 o frazione di anni 10	€ 350,00
08	Concessione del diritto d'uso delle sepolture sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, rilevate mediante censimento del 1998. Il riconoscimento del diritto della sepoltura potrà avvenire in via amministrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 2 dell'art. 87 del presente regolamento dietro il pagamento della presente tariffa.	Per ogni edicola o cappella	€/mq 500,00 Oltre ad € 250,00 per ogni loculo
09	Concessione del diritto d'uso delle sepolture costruite successivamente al censimento del 1998 su aree libere e prive di concessione, occupate da resti mortali, che ricadono in aree destinate a sepoltura secondo l'ultimo piano regolatore esistente o cartografia in possesso dell'ente sulla disposizione dei loculi da concedere. Il riconoscimento del diritto della sepoltura potrà avvenire in via	Per ogni edicola o cappella	€/mq 1.500,00 oltre ad € 500,00 per ogni loculo

	amministrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 3 dell'art. 87 del presente regolamento dietro il pagamento della presente tariffa.		
10	Concessione del diritto d'uso delle sepolture costruite successivamente al censimento del 1998 su tombe il cui concessionario è diverso da quello risultante dagli atti presente nell'ente senza alcun rapporto di parentela con il primario concedente, occupate da resti mortali, che ricadono in aree destinate a sepoltura secondo l'ultimo piano regolatore esistente o cartografia in possesso dell'ente sulla disposizione dei loculi da concedere. Il riconoscimento del diritto della sepoltura potrà avvenire in via amministrativa nel rispetto di quanto previsto al punto 4 dell'art. 87 del presente regolamento dietro il pagamento della presente tariffa.	Per ogni edicola o cappella	€/mq 2.000,00 oltre ad € 500,00 per ogni loculo

Tariffe relative alle autorizzazioni:

01	Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (Art. 56/4)	Per sepoltura	€ 80,00
02	Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di persone che siano state conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (Art. 56/5)	Per sepoltura	€ 80,00
03	Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari (Art. 56/6)	Per sepoltura	€ 80,00
04	Voltura con provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (Art. 59/3)	Per ogni atto	€ 400,00

PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI

01	Autorizzazione amministrativa esumazione ordinaria che straordinaria a richiesta	Per ogni esumazione	€ 80,00
02	Autorizzazione amministrativa esumazione ordinaria che esumazione straordinaria a richiesta: a) di privati; b) dell’Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura; c) per la cremazione.	Per ogni esumazione	€ 80,00

PARTE III - OPERAZIONI CIMITERIALI MURARIE

01	Autorizzazione all’apertura tomba per verifica della capienza, di infiltrazione o per altri motivi	Per salma	€ 80,00
02	Autorizzazione alla sepoltura e tamponatura in tomba	Per salma	€ 80,00
03	Autorizzazione esumazione salma: a) per trasporto fuori Comune; b) per rifoderatura cassa tumulazione.	Per salma	€ 80,00
04	Autorizzazione esumazione con collocamento a) resti mortali in ossario comune; b) con collocamento resti mortali in loculo privato	Per salma	€ 80,00

INDICE

TITOLO I	2
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - COMPETENZE	2
ART. 3 - RESPONSABILITÀ	2
ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	2
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE	3
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	3
ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	3
CAPO III - FERETRI	4
ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	4
ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	4
ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	4
ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	6
ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	6
CAPO IV	6
TRASPORTI FUNEBRI	6
ART. 12 - MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	6
ART. 13 - TRASPORTI FUNEBRI	7
ART. 14 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI	7
ART. 15 - RITI RELIGIOSI	8
ART. 16 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	8
ART. 17 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ	8
ART. 18 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI - PER SEPELLIMENTO O CREMAZIONE	8
ART. 19 - TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO	9
ART. 20 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	9
ART. 21 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI	9
ART. 22 - RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	10
TITOLO II	10
CAPO I - CIMITERI	10
ART. 23 - ELENCO CIMITERI	10
ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA	10
ART. 25 - REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	10
ART. 26 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI	11
ART. 27 - AMMISSIONE NEI CIMITERI SITI NELLE FRAZIONI	11
ART. 28 - CIMITERO SITO NELLA FRAZIONE – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	11
CAPO III	11
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	11
ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI	11
ART. 30 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	12
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	14
ART. 31 - INUMAZIONE	14
ART. 32 - CIPPO	14
ART. 33 - TUMULAZIONE	14
ART. 34 - DEPOSITO PROVVISORIO	14
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	15
ART. 35 - ESUMAZIONI ORDINARIE	15
ART. 36 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	15
ART. 37 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	16
ART. 38 - ESTUMULAZIONI	16
ART. 39 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	17
ART. 40 - RACCOLTA DELLE OSSA	17
ART. 41 - OGGETTI DA RECUPERARE	17
ART. 42 - DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI	17
CAPO V - CREMAZIONE	18
ART. 43 - CREMATORIO	18

ART. 44 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE-----	18
ART. 45 - URNE CINERARIE -----	18
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI-----	19
ART. 46 - ORARIO -----	19
ART. 47 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO -----	19
ART. 48 - DIVIETI SPECIALI -----	19
ART. 49 - RITI FUNEBRI-----	20
ART. 50 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI-----	20
ART. 51 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI -----	20
ART. 52 - MATERIALI ORNAMENTALI -----	21
TITOLO III - CONCESSIONI -----	21
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE-----	21
ART. 53 - SEPOLTURE PRIVATE -----	21
ART. 54 - DURATA DELLE CONCESSIONI -----	22
ART. 55 - MODALITÀ DI CONCESSIONE-----	22
ART. 56 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE-----	23
ART. 57 - MANUTENZIONE -----	24
ART. 58 - COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI-----	24
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE-----	25
ART. 59 - DIVISIONE, SUBENTRI-----	25
ART. 60 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO -----	26
ART. 61 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE -----	26
ART. 62 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE-----	26
ART. 63 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI -----	26
CAPO III - PERMUTA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE-----	27
ART. 64 - PERMUTE DI AREE -----	27
ART. 65 - REVOCA-----	27
ART. 66 - DECADENZA -----	27
ART. 67 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA -----	28
ART. 68 - ESTINZIONE-----	28
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI-----	28
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI-----	28
ART. 69 - ACCESSO AL CIMITERO -----	29
ART. 70 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI-----	29
ART. 71 - RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE -----	30
ART. 72 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO -----	30
ART. 73 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI -----	31
ART. 74 - ORARIO DI LAVORO -----	31
ART. 75 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI -----	31
ART. 76 - VIGILANZA -----	31
ART. 77 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI-----	32
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI -----	32
ART. 78 FUNZIONI – LICENZA-----	32
ART. 79 - DIVIETI-----	33
TITOLO V-----	33
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI -----	33
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE -----	33
ART. 80 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI-----	33
ART. 81 - MAPPA -----	33
ART. 82 - ANNOTAZIONI IN MAPPA -----	34
ART. 83 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI-----	34
ART. 84 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI-----	34
ART. 85 - SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI -----	34
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI -----	34
ART. 86 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO-----	34
ART. 87 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE - RICONOSCIMENTO O DECADENZA -----	35

TARIFFARIO -----	37
PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLA SEPOLTURE-----	37
TARIFFE RELATIVE ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI-----	37
TARIFFE RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI: -----	38
PARTE II - DIRITTI CIMITERIALI -----	39
PARTE III - OPERAZIONI CIMITERIALI MURARIE-----	39
INDICE -----	40